

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2836

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI

(FITTO)

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(RONCHI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 19 ottobre 2009

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 è stata firmata dall'Italia nella stessa data; nonostante che il nostro Paese sia stato uno dei primi firmatari della Convenzione, ad oltre venti anni di distanza non è stato ancora emanato il previsto provvedimento di autorizzazione alla ratifica della stessa.

La legislazione nazionale, attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281, le norme regionali di recepimento della citata legge e l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003, hanno dato attuazione alla maggior parte dei principi enunciati dalla Convenzione. Per taluni aspetti la legislazione nazionale è andata oltre e ha superato le previsioni minime stabilite dalla stessa Convenzione ai fini della tutela degli animali da compagnia.

Tuttavia nell'ordinamento nazionale le disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, concernenti il divieto degli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non terapeutici (taglio della coda e delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti), non sono state previste in alcun atto legislativo, fatte salve le recenti ordinanze contingibili e urgenti a « tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani », tra cui l'ultima ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2009, vigenti solo per un

periodo limitato di tempo e nelle quali non si possono prevedere sanzioni. Il presente intervento legislativo introduce sanzioni penali da irrogare nei confronti degli autori di tali condotte.

È emersa, inoltre, la necessità di prevedere un adeguato regime sanzionatorio che funga da deterrente per l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio nazionale. Le disposizioni introdotte prevedono l'irrogazione di sanzioni penali per le fattispecie più gravi, nei casi in cui l'introduzione illecita di animali da compagnia nel territorio nazionale avvenga « reiteratamente o tramite attività organizzate », mentre sono previste sanzioni amministrative nel caso in cui condotte analoghe vengano realizzate in assenza di una struttura organizzativa finalizzata a tale scopo o senza reiterazione della condotta. Queste norme sono finalizzate a dare piena esecuzione all'articolo 12 della Convenzione, che impegna le Parti contraenti a prevedere l'identificazione permanente degli animali, impegno che può essere adempiuto solo se gli animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale, in particolare cani e gatti, quelli per i quali si verifica il fenomeno dell'importazione illegale, siano identificati e muniti delle certificazioni previste dalla legislazione vigente.

La necessità di ratificare la Convenzione, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla sua adozione, scaturisce soprattutto dall'esigenza di prevedere un adeguato regime sanzionatorio per le condotte sopra descritte.

Esame delle disposizioni.

La Convenzione si compone di ventitré articoli.

Articolo 1. Riguarda le definizioni: in particolare vengono fornite le definizioni

di « animale da compagnia », ma anche dei termini: « commercio di animali da compagnia », « allevamento e custodia a fini commerciali », « rifugio per animali », « animale randagio ».

Articolo 2. Prevede che le Parti contraenti adottino provvedimenti adeguati per dare effetto alle disposizioni della Convenzione relativamente agli animali da compagnia e agli animali randagi. Ai paragrafi 2 e 3, inoltre, è stabilito che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali da compagnia e delle specie selvatiche, nonché la facoltà di ogni Paese di adottare norme più restrittive. Sulla base di tale articolo sono fatte salve le norme nazionali vigenti in materia di protezione degli animali da compagnia e di lotta contro il randagismo.

Articolo 3. Detta due principi fondamentali per il benessere degli animali: il divieto di causare inutili dolori e sofferenze e quello di abbandonare gli animali da compagnia.

Articolo 4. Attraverso questo articolo sono stabilite le condizioni minime per il mantenimento di un animale da compagnia e viene stabilito che chiunque lo detenga o abbia accettato di occuparsene è responsabile della salute e del benessere dell'animale stesso, al quale deve assicurare cure e attenzioni adeguate in rapporto ai suoi bisogni etologici sulla base della specie, della razza e dell'età. Viene poi affermato il principio secondo il quale non devono essere tenuti come animali da compagnia gli animali che non siano adatti alla vita in cattività (animali selvatici).

Articolo 5. Tratta della riproduzione animale, che deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali dei riproduttori e che deve tenere conto dei rischi per la salute e del benessere della madre e della prole.

Articolo 6. Stabilisce il limite di sedici anni di età per l'acquisto di un animale da compagnia.

Articolo 7. Affronta il problema dell'addestramento degli animali da compagnia, stabilendo il principio che l'addestramento deve avvenire con metodi che non ne compromettano la salute e il benessere; vieta inoltre l'utilizzo di mezzi artificiali che causino ferite, dolore o affezioni inutili. Sulla base di tale principio si considera vietato anche l'uso di collari e di strumenti elettrici per l'addestramento dei cani.

Articolo 8. Stabilisce che chiunque eserciti un'attività di commercio, allevamento o custodia per fini commerciali oppure gestisca un rifugio per animali da compagnia deve dichiararlo all'autorità competente entro un termine adeguato. La normativa nazionale (articolo 5 del citato accordo del 6 febbraio 2003) prevede in tali casi l'autorizzazione ai sensi del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

Articolo 9. Regola l'utilizzo degli animali da compagnia per scopi legati alla pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e altre manifestazioni analoghe. Tale utilizzo è consentito esclusivamente nel caso in cui agli animali siano assicurate le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, e purché sia salvaguardato il loro stato di salute e di benessere (anche in questo caso esiste un'apposita disposizione nell'accordo del 6 febbraio 2003). È anche imposto il divieto di somministrazione di sostanze e di trattamenti tali da determinare un innalzamento o una diminuzione delle loro naturali prestazioni (divieto già sanzionato nell'ordinamento italiano dall'articolo 544-ter del codice penale, introdotto dalla legge n. 189 del 2004).

Articolo 10. Dispone il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non terapeutici, quali il taglio della coda, delle orecchie, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti. Sono previste eccezioni relativamente agli interventi necessari per ragioni di medi-

cina veterinaria e per impedire la riproduzione. Gli interventi che provocano dolore devono essere effettuati in anestesia da un medico veterinario; l'articolo prevede la possibilità di esecuzione degli interventi che non necessitano di anestesia anche da parte di persone competenti in conformità con la legislazione nazionale (ma ciò in Italia non è possibile).

Articolo 11. Stabilisce che solo un veterinario o un'altra persona competente (ma ciò in Italia non è possibile) possa effettuare la soppressione degli animali da compagnia (in Italia vietata, salvo il caso in cui siano dichiarati gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità) e fornisce indicazioni circa i requisiti che i metodi utilizzati devono avere, stabilendo il divieto di utilizzo di taluni metodi.

Articolo 12. Affronta il problema del randagismo, nel senso che lascia ai Paesi aderenti la facoltà di adottare, attraverso norme nazionali, provvedimenti atti a ridurre il numero degli animali randagi presenti sul territorio. Tuttavia stabilisce che i provvedimenti adottati devono essere tali da non provocare dolori e sofferenze inutili agli animali, in particolare durante gli interventi di cattura e di detenzione, o l'eventuale soppressione. Deve essere sottolineato che in base alla normativa vigente è vietata la soppressione degli animali da compagnia, salvo che nel caso in cui siano gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. L'uccisione degli animali (tranne i casi consentiti) è reato ai sensi dell'articolo 544-*bis* del codice penale, introdotto dalla legge n. 189 del 2004. Inoltre l'articolo in questione prevede l'identificazione permanente dei cani e dei gatti con mezzi adeguati e il più possibile indolori, nonché la registrazione degli animali e del relativo proprietario. Tale disposizione deve leggersi in maniera combinata con la normativa nazionale in materia (legge n. 281 del 1991 e citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 di attuazione dell'accordo del 6 febbraio 2003) che prevede come unico metodo di identificazione dei cani di proprietà il *microchip* nonché

l'istituzione dell'anagrafe canina regionale interconnessa con quella nazionale. L'attuale normativa italiana, invece, non prevede l'obbligo di identificazione dei gatti di proprietà e la relativa anagrafe regionale e nazionale; l'obbligo di identificare con *microchip* sussiste solo in caso di movimentazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

Articolo 13. Stabilisce che può essere fatta eccezione al rispetto dei principi della Convenzione, relativamente alle operazioni di cattura, mantenimento e uccisione di animali randagi, solo nel caso in cui sia inevitabile nel contesto di piani di controllo delle malattie.

Articolo 14. Tratta dell'impegno per le Parti contraenti di promuovere programmi di informazione e di educazione rivolti a tutti coloro che hanno rapporto a qualunque titolo con gli animali da compagnia (allevatori, addestratori, detentori eccetera). La formazione dovrà riguardare il corretto rapporto uomo-animale, la gestione, il possesso responsabile e la riproduzione consapevole. Tali attività sono già previste e trovano adeguata copertura finanziaria in disposizioni di legge già in vigore.

Gli articoli da 15 a 23 si riferiscono agli aspetti di natura giuridico-amministrativa concernenti le consultazioni multilaterali, gli emendamenti, la ratifica, l'entrata in vigore, l'adesione degli Stati non membri, la clausola territoriale, le riserve, la denuncia e le notifiche.

In particolare, si segnala che la partecipazione alle consultazioni di cui all'articolo 15 sarà assicurata dal rappresentante nazionale che già partecipa alle riunioni del Consiglio d'Europa.

Il disegno di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica; l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 apporta modifiche al codice penale, in particolare all'articolo 544-*bis*, eliminando dalla norma che sanziona l'uccisione degli animali le parole: « per

crudeltà», e sostituisce l'articolo 544-ter del medesimo codice penale. La Convenzione, alla quale si intende dare esecuzione con il presente intervento normativo, vieta, come già ricordato, all'articolo 3, di causare inutilmente dolori, sofferenze o affezioni agli animali da compagnia, oltre a vietare, all'articolo 10, interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici. Per adeguare la normativa interna a tali disposizioni, rendendola rispondente alle attuali istanze culturali nei confronti della sensibilità degli animali, si è sostituito l'articolo 544-ter del codice penale, prevedendo le seguenti modifiche:

1) eliminazione del riferimento alla crudeltà, elemento previsto nell'attuale formulazione della norma codicistica per la sussistenza del reato;

2) introduzione di una specifica previsione che sanzioni il taglio o l'amputazione delle coda o delle orecchie, la recisione delle corde vocali, l'asportazione delle unghie e dei denti ovvero gli altri interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto dell'animale o finalizzati a scopi non terapeutici;

3) adeguamento dell'entità delle sanzioni per le diverse condotte previste.

L'opportunità di introdurre tali previsioni nel codice penale attraverso la modifica dell'articolo 544-ter, con la loro conseguente applicazione a tutti gli animali e non solo, quindi, agli animali da compagnia, emerge in primo luogo dall'elevata sensibilità raggiunta nell'attuale contesto sociale nei confronti di ogni specie animale e, inoltre, dalla considerazione che l'ampia definizione contenuta nell'articolo 1 della Convenzione, che definisce «da compagnia» ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per il suo diletto e come compagnia, non avrebbe permesso l'individuazione di una specifica categoria di animale da compagnia, determinazione necessaria nella

formulazione di fattispecie incriminatrici penali data la sussistenza, nel nostro ordinamento, dei principi costituzionali di determinatezza e di tassatività. Peraltro, il dettato dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, il quale prevede che le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale (titolo nel quale è inserito l'articolo 544-ter) non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto e di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circensi, di giardini zoologici, nonché nei casi previsti dalle altre leggi speciali in materia di animali, permette di applicare, ove prevista, la legislazione speciale. Il primo comma della nuova formulazione dell'articolo 544-ter prevede l'irrogazione della sanzione penale della reclusione da tre a quindici mesi o della multa da 3.000 a 18.000 euro nei confronti di chiunque, senza necessità, cagioni una lesione a un animale ovvero lo sottoponga a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori non sopportabili, ovvero gli somministri sostanze stupefacenti o vietate, o comunque sottoponga l'animale a trattamenti che procurino un danno alla sua salute (tutte condotte già sanzionate nell'attuale formulazione dell'articolo 544-ter del codice penale). Il secondo comma dell'articolo 544-ter del codice penale prevede l'irrogazione della medesima sanzione penale nei confronti di chiunque sottoponga l'animale a specifici interventi (taglio o amputazione della coda o delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie o dei denti), ovvero a interventi chirurgici finalizzati a scopi non terapeutici o destinati a modificarne l'aspetto, considerando tali condotte come particolari forme di maltrattamento. Il terzo comma della norma codicistica in esame prevede un'aggravante ad effetto speciale, disponendo che la sanzione venga aumentata della metà se dai maltrattamenti derivi la morte dell'animale. Il quarto comma prevede un'ipotesi di esclusione della punibilità che ricorre qualora l'intervento chirurgico sia

eseguito da un medico veterinario o per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale.

L'articolo 4 del disegno di legge introduce il reato di traffico illecito di animali da compagnia prevedendo le relative sanzioni penali. Quanto alla collocazione sistematica della norma, la disposizione non è stata inserita nel codice penale data la presenza di numerosi rinvii mobili a disposizioni comunitarie che attualmente disciplinano, seppure per finalità sanitarie, le modalità per gli scambi comunitari ed extracomunitari di animali [in relazione agli scambi comunitari: decreto legislativo n. 28 del 1993, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE; decreto legislativo n. 633 del 1996, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE; citato regolamento (CE) n. 998/2003; decisione n. 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003; regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004; in relazione alle importazioni di animali da Paesi terzi: decreto legislativo n. 93 del 1993, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE; regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004; decisione n. 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004]. Il comma 1 dell'articolo 4 prevede l'irrogazione della sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca nel territorio nazionale cani o gatti (animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003) privi di sistemi di identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. Sono state previste sanzioni solo per il traffico illecito di cani e di gatti in quanto è per queste categorie di animali da compagnia che in concreto si rilevano tali condotte. Il comma 2 dispone che la stessa pena si applichi a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, trasporti, ceda o riceva cani o gatti illecitamente introdotti nel territorio nazionale privi di sistemi di identificazione indi-

viduale o delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. È prevista un'aggravante (comma 3) se gli animali illecitamente introdotti siano cuccioli (età inferiore alle otto settimane) o provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate dalle competenti autorità dei Paesi di provenienza per evitare la diffusione di malattie proprie della specie. Il comma 4 dispone che, nel caso di condanna o di patteggiamento per i delitti previsti nei commi 1 e 2, si applichi l'articolo 544-*sexies* del codice penale, che prevede la confisca dell'animale (salvo che appartenga a persona estranea al reato), nonché la sospensione, da tre mesi a tre anni, dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza è pronunciata nei confronti di soggetto che svolga tali attività; in caso di recidiva è prevista l'interdizione dall'esercizio delle medesime attività. Gli ultimi due commi dell'articolo in esame prevedono che gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca siano affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto n. 601 del 1931.

Agli oneri derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, si farà fronte mediante il fondo previsto dall'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189, così come incrementato a seguito della maggiorazione delle sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie di violazione individuate dal disegno di legge.

L'articolo 5 stabilisce sanzioni amministrative per chi introduce animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della legislazione vigente. Le condotte sanzionate sono in parte analoghe a quelle previste dall'articolo 4, ma in quanto relative a fattispecie di introduzione di animali da compagnia poste in essere da soggetti che non abbiano approntato allo scopo un'attività organizzata, sono da considerare meno lesive del prin-

cipio di offensività e pertanto punibili con sanzioni amministrative. Il comma 1 prevede che sia soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa, da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto, chiunque introduca nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale. Il comma 2 prevede che venga irrogata una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto nei confronti di chiunque introduca nel territorio nazionale cani e gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente (mancanza di certificazioni sanitarie eccetera); tale seconda ipotesi è stata distinta dalla prima in quanto queste ultime violazioni possono, a determinate condizioni, essere regolarizzate (articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28), dato per il quale è stato previsto che la sanzione venga applicata solo in mancanza di regolarizzazione. La stessa sanzione prevista dal comma 2 si applica a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l'identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata). Si applicherà una sanzione più elevata, da 1.000 a 2.000 euro, per ogni animale introdotto se i cani e i gatti siano cuccioli o provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

L'articolo 6 prevede sanzioni amministrative accessorie a carico del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale che commetta più violazioni delle disposizioni dell'articolo 5, al fine di aumentare l'efficacia deterrente della sanzione. Il comma 1 prevede che il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che commetta tre violazioni delle norme che sanzionano l'introduzione illecita di animali da compagnia (articolo 5), in un periodo di tre anni, sarà soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi; la sanzione sarà applicata nella misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre

mesi. Il comma 2 prevede che la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione venga irrogata al titolare di un'azienda commerciale che commetta tre violazioni delle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 28 del 1993. Tale norma dispone che venga irrogata una sanzione all'operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione (atti necessari per realizzare scambi intracomunitari di animali). Il comma 3 prevede la sanzione della revoca dell'autorizzazione nel caso di commissione di cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 del presente disegno di legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 1993, nel periodo di tre anni.

Il procedimento di applicazione di tali sanzioni amministrative è definito all'articolo 7 del disegno di legge, prevedendosi (comma 5) che le autorità competenti a irrogarle siano, negli ambiti di rispettiva competenza, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 del medesimo articolo 7, al fine di aumentare l'efficacia deterrente delle sanzioni amministrative, preso atto che in concreto le violazioni vengono spesso commesse da stranieri, nei confronti dei quali l'esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie o accessorie può essere difficoltosa, prevede che quando l'introduzione illecita di animali da compagnia venga commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero si applica l'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel quale è stabilito che nel caso in cui il trasgressore non paghi immediatamente la sanzione in misura ridotta, egli dovrà versare all'agente accertatore a titolo di cauzione una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (o nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ri-

dotta); in mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia adempiuto l'onere del versamento e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il comma 3 disciplina le modalità di custodia, a spese del responsabile, del veicolo per il quale sia stato disposto il fermo e le modalità per il ricovero, sempre a spese del responsabile della violazione, degli animali illecitamente introdotti. Il comma 4 prevede modalità per l'aggiornamento periodico dell'entità delle sanzioni amministrative.

L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 281 del 1991 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, di attuazione dell'accordo del 6 febbraio 2003.

Dall'attuazione della Convenzione non derivano oneri per la finanza pubblica. Pertanto, non si rende necessario redigere la relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

A) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, è stata firmata dall'Italia nella stessa data, ma, nonostante il nostro Paese sia stato uno dei primi firmatari della Convenzione, ad oltre venti anni di distanza non è stato ancora emanato il previsto provvedimento di ratifica della stessa.

La legislazione nazionale, attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281, le norme regionali di recepimento della citata legge e l'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno dato attuazione alla maggior parte dei principi enunciati dalla Convenzione e, per taluni aspetti, la legislazione nazionale è andata oltre e ha superato le previsioni minime stabilite dalla stessa Convenzione ai fini della tutela degli animali da compagnia.

Tuttavia, nell'ordinamento nazionale, le disposizioni dell'articolo 10 della Convenzione, concernenti il divieto degli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non terapeutici (taglio della coda e delle orecchie, recisione delle corde vocali, asportazione delle unghie e dei denti), non sono state previste in alcun atto legislativo, fatte salve le recenti ordinanze contingibili e urgenti a « tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani », vigenti solo per un periodo limitato di tempo, le quali non prevedono, tuttavia, le relative sanzioni per tali condotte. Il presente intervento legislativo introduce sanzioni penali da irrogare nei confronti degli autori di tali condotte. È emersa, inoltre, la necessità di prevedere un adeguato regime sanzionatorio che funga da deterrente per l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio nazionale. Le disposizioni introdotte prevedono l'irrogazione di sanzioni penali per le fattispecie più gravi, nei casi in cui l'introduzione illecita di animali da compagnia sul territorio nazionale avvenga « tramite attività continuative organizzate », mentre sono previste sanzioni amministrative nel caso in cui condotte analoghe vengano realizzate in assenza di una struttura organizzativa finalizzata a tale scopo o senza reiterazione della condotta. Queste norme sono finalizzate a dare piena esecuzione all'articolo 12 della Convenzione, che impegna le Parti contraenti a prevedere l'identificazione permanente degli animali, impegno che può essere adempiuto solo se gli animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale, in particolare cani e gatti, quelli per i quali si verifica il fenomeno dell'importazione illegale, siano identificati e muniti delle certificazioni previste dalla legislazione vigente. La necessità di ratificare la Convenzione, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso dalla sua

emanazione, scaturisce soprattutto dall'esigenza di prevedere un adeguato regime sanzionatorio per le condotte sopra descritte.

B) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Come indicato nella lettera A), la nostra normativa in materia ha già attuato la maggior parte dei principi enunciati dalla Convenzione. In particolare la legge n. 281 del 1991 ha dettato norme in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, attuando molti dei principi contenuti nel capitolo III della Convenzione (articolo 12, riduzione del numero di animali randagi, e articolo 13, eccezione per quanto riguarda la cattura, il mantenimento e l'uccisione per gli animali randagi); accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*, con il quale le regioni e il Governo si sono impegnati, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 1993; legge n. 189 del 2004, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; ordinanze contingibili e urgenti concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Quanto agli scambi comunitari di animali, la materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

decreto legislativo n. 28 del 1993, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, che detta disposizioni per la movimentazione all'interno della Comunità europea di tutti gli animali vivi;

decreto legislativo n. 633 del 1996, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, che detta norme specifiche per talune specie di animali tra i quali cani e gatti;

regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, e, in particolare, l'articolo 5 che dispone che in occasione dei loro movimenti tra Stati membri, cani, gatti e furetti debbano essere muniti di un passaporto, e l'allegato I, parte A, che individua nella più ampia categoria degli animali da compagnia i cani e i gatti;

decisione n. 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti;

regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale.

In relazione alle importazioni di animali dai Paesi terzi la materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

decreto legislativo n. 93 del 1993, recante attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai Paesi terzi e sono introdotti nella Comunità europea;

decisione n. 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge sanziona condotte già vietate ma non sanzionate dalle ordinanze contingibili e urgenti concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (divieto di interventi chirurgici non finalizzati a scopi curativi e non eseguiti con modalità certificate da un medico veterinario, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), prevedendo, in particolare, l'applicazione della sanzione penale della reclusione o della multa, attraverso la configurazione di tali condotte come condotta di maltrattamento punita ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, rubricato « maltrattamento di animali ».

Lo stesso disegno di legge prevede un'ulteriore sanzione penale non prevista nella nostra normativa, relativa alla condotta del traffico illegale di animali da compagnia.

Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per l'introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Tale intervento rispetta i princìpi costituzionali del nostro ordinamento.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

Tale intervento rispetta il riparto di competenze esistente nel nostro ordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, anche sulla base dei principi sanciti dal citato accordo del 6 febbraio 2003.

F) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Al momento non vi sono progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti su materia analoga.

G) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

A) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le normative comunitarie.

B) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione in merito.

ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.*

Le nuove definizioni del disegno di legge sono quelle previste dalla Convenzione europea oggetto della ratifica, quali quelle di animale da compagnia, commercio di animali da compagnia, allevamento e custodia di animali da compagnia, animale randagio e rifugio per animali.

B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti e aggiornati.

C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Attraverso il disegno di legge vengono introdotte nuove ipotesi di reato, viene apportata una modifica all'articolo 544-bis del codice

penale (reato di maltrattamento di animali), è sostituito l'articolo 544-ter del medesimo codice e vengono introdotte nuove sanzioni amministrative.

D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge in esame non ha effetti abrogativi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 14 agosto 1991, n. 281: « Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo ».

Questa legge enuncia come principio generale che « Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente ».

Attraverso questa legge viene istituita l'anagrafe canina a livello locale e viene disposto l'obbligo di identificazione dei cani mediante tatuaggio. La legge, inoltre, stabilisce il divieto di soppressione e di destinazione dei cani vaganti o abbandonati alla sperimentazione; i cani randagi devono essere ricoverati nei canili e nei rifugi; pertanto, la stessa legge prevede il risanamento dei canili comunali preesistenti e la costruzione di rifugi per cani.

I cani ospitati nei canili e nei rifugi, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti a privati o ad associazioni protezionistiche, dopo il trattamento contro la rabbia, l'echinococcosi e il trattamento per altre malattie trasmissibili.

Ai sensi della citata legge devono essere attuati programmi di prevenzione del randagismo, sia mediante iniziative di carattere culturale – educativo (anche in ambito scolastico) che con il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite.

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo; gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie feline che vivono in libertà.

È istituito un fondo per l'attuazione della legge, finalizzato precipuamente alla lotta al randagismo, che ogni anno viene ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base all'articolo 3 della legge n. 281 del 1991, devono, con propria normativa, provvedere a disciplinare quanto disposto dalla stessa legge, con particolare riguardo all'istituzione dell'anagrafe canina, ai criteri di risanamento dei canili comunali e alla costruzione dei rifugi per cani, nonché ai criteri per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno provveduto all'emanazione delle leggi di attuazione della legge n. 281 del 1991 in tempi diversi e in alcuni casi con molti anni di ritardo; in particolare si sottolinea che le ultime due regioni in ordine cronologico sono state la Sicilia (legge regionale 3 luglio 2000, n. 15) e la Lombardia (legge regionale 20 luglio 2006, n. 16).

Circolare del Ministero della sanità 14 maggio 2001, n. 5: « Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 ».

Emanata allo scopo di effettuare una valutazione dello stato di attuazione della legge n. 281 del 1991 dopo dieci anni dalla sua data di entrata in vigore, la circolare in questione ribadisce la necessità dell'anagrafe canina, afferma l'opportunità di identificazione dei cani mediante *microchip* e sottolinea l'importanza delle sterilizzazioni per limitare la proliferazione dei cani randagi. Inoltre chiarisce che nella sottoscrizione delle convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi per cani i comuni devono valutare non solo i costi, ma anche le garanzie di tutela del benessere degli animali; le convenzioni, pertanto, devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* del 6 febbraio 2003, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003.

Attraverso tale accordo, che riprende i principi enunciati dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, viene affermato il principio che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo stato di benessere. Viene posto l'accento sulla necessità di controllare la riproduzione degli animali da compagnia sia per tutelare il benessere dei riproduttori che per evitare il fenomeno degli abbandoni. L'accordo in questione introduce il *microchip* come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani e istituisce le banche dati informatizzate regionali e la banca dati nazionale presso l'allora Ministero della salute. Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano s'impegnano a concordare le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

L'Accordo stabilisce, inoltre, il termine di trenta giorni per l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina da parte del proprietario o del detentore. Sono, altresì, fornite indicazioni in merito alle attività di commercio, allevamento e addestramento e, in particolare, sono stabiliti i requisiti minimi per le suddette attività.

L'accordo prevede che il Ministero della salute promuova programmi di informazione e di educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere, sia fisico che etologico; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere programmi analoghi di informazione e di educazione.

Le regioni possono prescrivere che, in occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di altre analoghe manifestazioni, l'organizzatore versi una quota fino al

5 per cento dell'incasso, vincolata all'utilizzo per iniziative svolte in favore del benessere degli animali.

Infine, mediante questo accordo viene ufficialmente riconosciuta la validità della *pet-therapy*.

Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003: «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio».

Gli animali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono cani, gatti e furetti.

Il regolamento prevede:

l'identificazione degli animali mediante un sistema di identificazione elettronica (trasponditore) o un tatuaggio (fino al 3 luglio 2011);

il possesso di un passaporto individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato di provenienza.

Gli animali provenienti da Paesi terzi devono essere:

identificati mediante *microchip*;

accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale che attesti il rispetto delle norme sanitarie del regolamento in oggetto.

Legge 20 luglio 2004, n. 189: «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».

Questa legge apporta modifiche al codice penale sostituendo l'articolo 727 e inserendo nel libro II il titolo IX-*bis*, rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali».

In base a tali modifiche sono considerati reati penali:

l'uccisione degli animali;

il maltrattamento degli animali;

l'organizzazione di spettacoli o di manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali;

l'organizzazione non autorizzata di combattimenti tra animali;

l'allevamento e l'addestramento di animali destinati alla partecipazione ai combattimenti;

l'organizzazione e l'effettuazione di scommesse sui combattimenti tra animali;

l'abbandono di animali;

l'utilizzazione di cani e di gatti per la produzione o per il confezionamento di pelli, pellicce e capi di abbigliamento costituiti

dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché la commercializzazione o l'importazione delle stesse nel territorio nazionale.

Gli animali sottoposti a sevizie o a maltrattamenti ovvero utilizzati in combattimenti non autorizzati sono, in caso di condanna del proprietario, sempre confiscati.

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o ad enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'interno; il Ministero dell'interno ha già iniziato a rilasciare i decreti di riconoscimento per gli enti e le associazioni che, avendo fatto apposita richiesta, sono in possesso dei requisiti prescritti.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge sono destinate alle associazioni o agli enti che hanno in affidamento gli animali sequestrati; in merito a tale aspetto sono in corso le procedure necessarie a far introitare le somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie al fine della successiva ripartizione alle suddette associazioni ed enti.

Ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2008: « Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani ».

In questa ordinanza vengono affermati, tra l'altro, oltre alle previsioni per contrastare gli episodi di aggressione da parte dei cani, alcuni aspetti di tutela del benessere degli animali particolarmente qualificanti, come il divieto di *doping*, del taglio delle orecchie, della recisione delle corde vocali e dell'utilizzo dei collari elettrici. L'ordinanza è stata in vigore fino al 27 gennaio 2009, attualmente è in corso di adozione una nuova ordinanza contingibile e urgente.

Ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008: « Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina ».

Con questa ordinanza si definiscono le modalità tecniche e operative per assicurare l'interoperatività della banca dati nazionale con le anagrafi regionali.

Questo provvedimento mira a dare un'accelerazione all'implementazione dell'anagrafe nazionale e al raggiungimento degli scopi per i quali è stata istituita e cioè:

permettere la rapida e sicura rintracciabilità degli animali vaganti sul territorio e muniti di sistema identificativo;

monitorare le caratteristiche della popolazione canina nazionale esistente e la sua evoluzione nel tempo;

monitorare l'attività di rilascio dei passaporti per cani, gatti e furetti.

L'ordinanza presenta diversi aspetti caratterizzanti, tra i quali:

l'obbligatorietà dell'identificazione mediante *microchip*, applicato da un veterinario, con contestuale registrazione da parte di quest'ultimo nell'anagrafe canina dei soggetti identificati;

controllo sull'utilizzo dei *microchip* attraverso la registrazione dei produttori e dei distributori e la rintracciabilità dei lotti venduti;

responsabilizzazione dei veterinari pubblici e privati che, nell'espletamento della loro attività professionale, sono tenuti a verificare la presenza del sistema identificativo;

coinvolgimento della polizia locale, che si deve munire di dispositivi di lettura per verificare l'avvenuta applicazione dei *microchip*;

attribuzione ai direttori delle aziende sanitarie locali del compito di provvedere all'attuazione della legge n. 281 del 1991, dell'accordo del 6 febbraio 2003 e della stessa ordinanza.

Per quanto concerne i movimenti commerciali di cani e di gatti, occorre distinguere tra scambi comunitari e importazioni.

Scambi comunitari

Le norme che disciplinano la materia sono:

decreto legislativo n. 28 del 1993 (attuazione delle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE), che concerne la movimentazione di tutti gli animali vivi (norma cosiddetta «orizzontale»); si segnala, in particolare, l'articolo 11 circa i controlli nel luogo di destinazione che tuttavia non possono essere sistematici e discriminatori. Gli adempimenti dei destinatari degli animali sono fissati nei commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo. La prevista registrazione dei destinatari agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari è disciplinata dal decreto del Ministro della sanità 20 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2001; la registrazione comporta per i destinatari diversi obblighi elencati nel decreto citato, nel quale vengono anche espressamente richiamate le sanzioni previste nello stesso decreto legislativo n. 28 del 1993. Si evidenziano i commi 6 e 7 dell'articolo 13; in particolare il comma 7 prevede che in casi di irregolarità, concernenti il certificato o i documenti che scortano gli animali, deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione;

decreto legislativo n. 633 del 1996 (attuazione della direttiva 92/65/CEE), che prevede norme specifiche per talune specie di animali (norma cosiddetta «verticale») tra le quali i cani, i gatti e i furetti; la direttiva 92/65/CEE è stata più volte modificata sia nell'articolato che negli allegati anche da taluni regolamenti comunitari i quali in quanto direttamente applicabili, non sono stati trasposti nel decreto medesimo. Si segnala in proposito, per la materia trattata, la modifica apportata dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 998/2003 all'arti-

colo 10 della direttiva, che disciplina proprio le condizioni sanitarie per gli scambi comunitari di cani, gatti e furetti; pertanto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 633 del 1996 va letto tenuto conto delle specifiche modifiche apportate dal regolamento citato;

regolamento (CEE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (appare opportuno evidenziare quanto riportato nella parte 3 del certificato sanitario (casella III.9) per le varie violazioni della normativa sanitaria).

Decisione n. 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.

Importazioni dai Paesi terzi

Le norme che disciplinano la materia sono:

decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea); tale normativa concerne tutti gli animali vivi (norma cosiddetta «orizzontale»). Il decreto legislativo dispone che tutti gli animali vivi prima di essere introdotti nel territorio comunitario da un Paese terzo vengano sottoposti, presso i posti di ispezione frontalieri veterinari, ai controlli documentali di identità fisici (riguardanti anche il benessere) e, se del caso, di laboratorio. In presenza di esiti favorevoli il posto di ispezione frontaliero rilascia l'autorizzazione all'importazione degli animali tramite il rilascio del documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai Paesi terzi e sono introdotti nella Comunità. Tale documento accompagna gli animali fino al luogo di prima destinazione nel territorio dell'Unione europea;

decisione n. 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali (norma cosiddetta «verticale»).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-*bis*, le parole: « per crudeltà o » sono soppresse;

b) l'articolo 544-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 544-*ter*. — *(Maltrattamento di animali)*. — Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale da compagnia al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.

Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.

La punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale ».

ART. 4.

(Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.

3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età inferiore a otto settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 544-*sexies* del codice penale.

5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189, come incrementate a seguito delle modifiche del sistema sanzionatorio disposte dalla presente legge.

ART. 5.

(Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legisla-

zione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età inferiore a otto settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

ART. 6.

(Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle

disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 o dall'articolo 13-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.

5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7.

(Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della viola-

zione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-*bis* del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.

5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Série des traités européens - n° 125

**CONVENTION EUROPÉENNE
POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX DE COMPAGNIE**

Strasbourg, 13.XI.1987

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;

Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;

Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;

Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;

Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;

Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;

Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;

Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;

Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I - Dispositions générales**Article 1 - Définitions**

- 1 On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
- 2 On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
- 3 On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.

- 4 On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
- 5 On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
- 6 On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.

Article 2 – Champ d'application et mise en œuvre

- 1 Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:
 - a les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;
 - b le cas échéant, les animaux errants.
- 2 Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
- 3 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.

Chapitre II – Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3 – Principes de base pour le bien-être des animaux

- 1 Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
- 2 Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4 – Détention

- 1 Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
- 2 Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:
 - a lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
 - b lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;

c prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.

3 Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:

a les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,

b bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

Article 5 - Reproduction

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7 - Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

1 Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.

Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.

2 Cette déclaration doit indiquer:

a les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;

b la personne responsable et ses connaissances;

c une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.

3 Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:

a si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et

b si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.

- 4 Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
- 5 L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

- 1 Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:
 - a l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que
 - b leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
- 2 Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:
 - a au cours de compétitions ou
 - b à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

Article 10 - Interventions chirurgicales

- 1 Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:
 - a la coupe de la queue;
 - b la coupe des oreilles;
 - c la section des cordes vocales;
 - d l'ablation des griffes et des dents.
- 2 Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:
 - a si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;
 - b pour empêcher la reproduction.
- 3 a Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.

- b Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11 - Sacrifice

- 1 Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:

- a soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
- b soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.

La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.

- 2 Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
 - a la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
 - b l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;
 - c l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

Chapitre III - Mesures complémentaires concernant les animaux errants

Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

- a De telles mesures doivent impliquer que:
 - i si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;
 - ii si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
- b Les Parties s'engagent à envisager:
 - i l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;

- ii de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;
- iii d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.

Chapitre IV - Information et éducation

Article 14 - Programmes d'information et d'éducation

Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:

- a le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;
- b la nécessité de décourager:
 - i le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;
 - ii le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;
 - iii la procréation non planifiée des animaux de compagnie;
- c les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;
- d les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.

Chapitre V - Consultations multilatérales

Article 15 - Consultations multilatérales

- 1 Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants des Parties le demandent, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

- 2 Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
- 3 Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
- 4 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Chapitre VI - Amendements

Article 16 - Amendements

- 1 Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention aux dispositions de l'article 19.
- 2 Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
- 3 A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.

Chapitre VII - Dispositions finales

Article 17 - Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18 - Entrée en vigueur

- 1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
- 2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 - Adhésion d'Etats non membres

- 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
- 2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 - Clause territoriale

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
- 2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 - Réserves

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
- 2 Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
- 3 La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 22 - Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;
- d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Consiglio d'Europa
Serie dei trattati europei — n. 125

**CONVENZIONE EUROPEA
PER LA PROTEZIONE
DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA**

Strasburgo, 13.XI.1987

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Riconoscendo che l'essere umano ha un dovere morale di rispettare tutte le creature viventi e consapevoli dei legami particolari esistenti fra l'essere umano e gli animali da compagnia;

Considerata l'importanza degli animali da compagnia per il loro contributo alla qualità della vita e quindi del loro valore per la società;

Considerate le difficoltà derivanti dalla grande varietà degli animali tenuti dagli esseri umani;

Considerati i rischi insiti nella sovrappopolazione animale per l'igiene, la salute e la sicurezza dell'essere umano e degli altri animali;

Considerato che la detenzione di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;

Coscienti delle diverse condizioni che regolamentano l'acquisizione, la detenzione, l'allevamento a titolo commerciale e non, la cessione e il commercio di animali da compagnia;

Consapevoli del fatto che le condizioni di detenzione degli animali da compagnia non consentono sempre di promuovere la loro salute e il loro benessere;

Constatando che gli atteggiamenti nei confronti degli animali da compagnia variano considerevolmente, in ragione talvolta dell'assenza di conoscenze o di coscienza;

Considerato che un atteggiamento e una pratica fondamentale comuni che si traducano in un comportamento responsabile da parte dei proprietari di animali da compagnia sono non solo un obiettivo desiderabile ma anche realista,

Convengono quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali**Articolo 1 – Definizioni**

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia.
2. Per commercio di animali da compagnia si intende l'insieme delle transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi significativi ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.
3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l'allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi significativi.

4. Per rifugio per animali si intende una struttura a fini non di lucro nella quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.

5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio domestico o che si trova all'esterno dei limiti dell'alloggio del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.

6. Per autorità competente si intende l'autorità designata dallo Stato membro.

Articolo 2 - Settore di applicazione e attuazione

1. Ciascuna Parte si impegna ad adottare i necessari provvedimenti per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione per quanto riguarda:

a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o giuridica in ogni alloggio domestico, in ogni esercizio commerciale, l'allevamento e la custodia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;

b) se del caso, gli animali randagi.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica l'attuazione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.

3. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la facoltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l'applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento.

Capitolo II – Principi per la detenzione degli animali da compagnia

Articolo 3 - Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. E' proibito causare inutilmente dolori, sofferenze o afflizioni ad un animale da compagnia.

2. E' proibito abbandonare un animale da compagnia.

Articolo 4 – Mantenimento

1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.

2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve procurargli una sistemazione e fornirgli cure ed attenzione che tengano conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:

a) mettergli a disposizione, in quantità sufficiente, il cibo e l'acqua di cui ha bisogno;

b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;

c) adottare tutte le ragionevoli misure per impedirgli di fuggire.

3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:

a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure

b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività.

Articolo 5 - Riproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, deve tenere conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che possano mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina.

Articolo 6 - Limiti di età per l'acquisizione

Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei suoi genitori o delle altre persone che esercitano la responsabilità parentale.

Articolo 7 - Addestramento

Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possano pregiudicare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed affezioni inutili.

Articolo 8 - Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

1. Qualsiasi persona la quale, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, eserciti il commercio o l'allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all'autorità competente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.

Qualsiasi persona la quale intenda esercitare una delle predette attività deve farne dichiarazione all'Autorità competente.

2. Questa dichiarazione deve indicare:

- a) le specie di animali da compagnia che sono o saranno oggetto;
- b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
- c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.

3. Le suddette attività possono essere esercitate solamente se:

- a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all'esercizio di tale attività, sia in conseguenza di una formazione professionale, sia di un'esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
- b) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 4.

4. L'Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l'Autorità competente raccomanderà provvedimenti e vieterà l'inizio o il proseguimento dell'attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.

5. L'Autorità competente deve, in conformità con la legislazione nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.

Articolo 9 - Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:

- a) l'organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia in conformità con i requisiti dell'articolo 4 paragrafo 2 e che
- b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.

2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:

- a) nel corso di competizioni o
- b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale.

Articolo 10 - Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
 - b) il taglio delle orecchie;
 - c) la recisione delle corde vocali;
 - d) l'esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
- a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un singolo animale;
 - b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare significativi dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
- b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Articolo 11 – Soppressione

1. Solo un veterinario o altra persona competente può procedere alla soppressione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l'intervento di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza contemplato dalla legislazione nazionale. Ogni soppressione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:

- a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
- b) sia iniziare con la somministrazione di un'anestesia generale profonda seguita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.

La persona responsabile dell'uccisione deve accertarsi della morte dell'animale prima di eliminarne il corpo.

2. Debbono essere vietati i seguenti metodi di soppressione:

- a) l'annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b;
- b) l'utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile controllare il dosaggio e l'applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
- c) l'elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un'immediata perdita di coscienza.

Capitolo III – Misure complementari riguardanti gli animali randagi

Articolo 12 - Riduzione del numero di animali randagi

Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare i provvedimenti legislativi e/o amministrativi necessari a ridurre tale numero mediante metodi che non causino dolori, sofferenze o afflizioni che potrebbero essere evitate.

a) Tali misure debbono comportare che:

- 1) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali in relazione alla natura dell'animale;
- 2) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o soppressi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.

b) Le Parti si impegnano a prevedere:

- 1) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o afflizioni di poco conto o passeggiare, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
- 2) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti promuovendo la loro sterilizzazione;
- 3) di incoraggiare le persone che rinvencono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.

Articolo 13 - Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l'uccisione

Eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all'uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell'ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.

Capitolo IV – Informazione ed educazione**Articolo 14 - Programmi di informazione e di educazione**

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d'informazione e di educazione al fine di promuovere tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all'allevamento, all'addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi dovrà in particolar modo essere richiamata l'attenzione sui seguenti punti:

- a) l'addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competizione, da effettuarsi da parte di persone con conoscenze e competenze specifiche;
- b) la necessità di scoraggiare:
 - 1) il dono di animali da compagnia a minori di 16 anni senza l'espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
 - 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
 - 3) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
- c) le possibili conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
- d) i rischi derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.

Capitolo V – Consultazioni multilaterali**Articolo 15 - Consultazioni multilaterali**

1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'attuazione della Convenzione nonché l'opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Ogni Parte ha diritto di nominare un rappresentante che partecipi a tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.
3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte volte ad emendare gli articoli da 15 a 23 della Convenzione.
4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.

Capitolo VI - Emendamenti**Articolo 16 - Emendamenti**

1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.
2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l'emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.
3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.

Capitolo VII – Disposizioni finali

Articolo 17 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro assenso ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà il suo assenso successivamente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 19 – Adesione di Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritti di partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni stato aderente la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 20 - Clausola territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare quel o quei territori ai quali la presente Convenzione sarà applicata.
2. Ogni Parte può, in ogni momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore in tale territorio il

primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in base ai due commi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 - Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di apporre una o più riserve riguardo l'articolo 6 o l'alinea a del paragrafo 1 dell'articolo 10. Non può essere espressa nessun'altra riserva.

2. Ogni Parte che abbia espresso una riserva in base al precedente paragrafo la può ritirare, in tutto o in parte, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro sarà effettivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

3. La Parte che ha espresso una riserva riguardo una disposizione della presente convenzione non può richiedere l'applicazione della disposizione in questione da parte di un'altra Parte; essa può tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, richiedere l'applicazione della disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata.

Articolo 22 - Denuncia

1. Ogni parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o che sia stato invitato a farlo:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 18, 19, 20;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 13 novembre 1987, nella lingua francese e inglese, i cui due testi fanno parimente fede, in un solo esemplare, depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa consegnerà copie certificate conformi a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione

PAGINA BIANCA

€ 0,94



16PDL0029610